

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 341 a iniziativa della Giunta regionale

**Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) e alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici)**

Signori Consiglieri,

la presente proposta si prefigge di modificare sia la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico del commercio), sia la legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici).

Per quanto riguarda la l.r. 27/2009, questa proposta persegue due finalità: quella di attribuire ai Comuni anche le funzioni amministrative relative agli impianti di distribuzione situati lungo le autostrade e i raccordi autostradali e quella di recepire nella l.r. 27/2009 le prescrizioni contenute nell'articolo 1, commi 100-119 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Per quanto riguarda invece la legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici), la proposta si prefigge di sostituire il titolo della legge che non è stato modificato in occasione della recente novella del comma 1 bis dell'articolo 2 della l.r. 5/2011, disposta dall'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2019, n. 40 (Modifiche di disposizioni in tema di sviluppo economico ed attività produttive), che ha inserito i bar tra i locali storici elencati nel comma 1 bis, ma ha ommesso di modificare, parallelamente, il titolo della legge.

In particolare, la proposta consta di sette articoli che hanno il seguente contenuto:

- l'articolo 1 della proposta di legge sostituisce l'articolo 75 della l.r. 27/2009, attribuendo ai Comuni anche le funzioni amministrative concernenti gli impianti ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali quali il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti della rete autostradale; il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche, la ristrutturazione e il trasferimento della titolarità degli impianti della rete autostradale, come disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1; l'applicazione delle sanzioni amministrative. Restano in capo ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la rete ordinaria, già previsti dall'articolo 75, concernenti: il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti; il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all'interno del territorio comunale; il rilascio delle autorizzazioni al prelievo e al trasporto di carburanti in recipienti mobili; il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per unità da diporto ad uso pubblico, avio per uso pubblico, motovela, nonché per motopesca esente da accisa; il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati; la revoca, sospensione e decadenza delle autorizzazioni; la fissazione degli orari e delle turnazioni; l'applicazione delle sanzioni amministrative.

La sospensione e la decadenza delle concessioni continuano a essere disciplinate dall'articolo 76 della l.r. 27/2009. Spetta inoltre ai Comuni ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità e della gestione delle autorizzazioni nonché alle modifiche degli impianti costituenti potenziamento, siano essi della rete ordinaria, autostradali o dei raccordi autostradali;

- l'articolo 2 della proposta di legge apporta delle modifiche all'articolo 77 della l.r. 27/2009,

sostituendo la parola “Regione” con la parola “Comune”, individuato quale autorità competente in materia di collaudo degli impianti ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali;

- l'articolo 3 della proposta di legge sostituisce l'articolo 79 della l.r. 27/2009, recependo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 112 della legge 124/2017 in materia di incompatibilità degli impianti di distribuzione carburante. La disciplina statale introduce una disciplina diversificata a seconda che gli impianti siano ubicati all'interno e all'esterno dei centri abitati, così come delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 79 della presente proposta di legge, gli impianti collocati all'interno dei centri abitati sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

- a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla careggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7, del codice di cui al d.lgs. 285/1992;
- b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al d.lgs. 285/1992.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 79 della presente proposta di legge, sono invece considerati incompatibili gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati nei seguenti casi:

- a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
- b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
- c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla careggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7, del codice di cui al d.lgs. 285/1992.

Come già nell'attuale formulazione dell'articolo 79 della l.r. 27/2009, è considerato altresì incompatibile un impianto non provvisto di servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizione di disabilità (comma 4);

- l'articolo 4 sostituisce il titolo della legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici) con il seguente: “Interventi regionali per il sostegno e la promozione dei locali storici”;
- l'articolo 5 prevede l'invarianza finanziaria in quanto dall'applicazione delle disposizioni introdotte con la presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;
- l'articolo 6 introduce una norma transitoria per cui gli impianti non dotati di attività accessorie che non sono provvisti di servizi igienico-sanitari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati in occasione della prima richiesta di modifica successiva alla data di entrata in vigore della legge medesima;
- l'articolo 7 dispone l'abrogazione dell'articolo 74 della l.r. 27/2009 atteso che in base a questa proposta le funzioni amministrative regionali, relativamente agli impianti delle autostrade e dei raccordi autostradali, sono assegnate ai Comuni.

**Relazione tecnico finanziaria (l.r. 31/2001, articolo 8)****MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) E ALLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2011, N. 5 (INTERVENTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DI OSTERIE, LOCANDE, TAVERNE E SPACCI DI CAMPAGNA STORICI)****Art. 1**

*(Sostituzione dell'articolo 75 della l.r. 27/2009)*

L'articolo 1, che sostituisce l'articolo 75 della l.r. 10 novembre 2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio), definisce le nuove funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti.

Neutralità: il presente articolo ha carattere normativo; non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 77 della l.r. 27/2009)*

L'articolo 2, che modifica l'articolo 77 della l.r. 27/2009, riassegna alcune delle funzioni amministrative alle Regioni e ai Comuni in occasione del collaudo degli impianti di distribuzione carburanti.

Neutralità: il presente articolo ha carattere normativo; non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 3**

*(Sostituzione dell'articolo 79 della l.r. 27/2009)*

L'articolo 3, che sostituisce l'articolo 79 della l.r. 27/2009, definisce le incompatibilità degli impianti stradali di distribuzione carburanti in adeguamento alla legge 124/2017 – legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Neutralità: il presente articolo ha carattere normativo; non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 4**

*(Sostituzione del titolo della l.r. 5/2011)*

L'articolo 4 va a sostituire il titolo della legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici), in quanto si è adottata una nuova e sintetica descrizione dell'oggetto.

Neutralità: il presente articolo ha carattere normativo; non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 5**  
*(Invarianza finanziaria)*

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria della proposta.

**Art. 6**  
*(Norma transitoria)*

L'articolo 6 introduce la norma transitoria valida nell'ambito della l.r. 27/2009 per l'adeguamento alle norme di settore per gli impianti sprovvisti di servizi igienico-sanitari.

Neutralità: il presente articolo ha carattere normativo; non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 7**  
*(Abrogazione)*

L'articolo 7 abroga l'articolo 74 della l.r. 27/2009, che definiva le funzioni amministrative della Regione in materia degli impianti di distribuzione carburanti.

Neutralità: il presente articolo ha carattere normativo; non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.